

Protocollo n. 28 del 15 aprile 2016

Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa sul trattamento economico in caso di Malattia o Infortunio non Professionale di cui all'art. 132 CCNL "*Turismo e Pubblici Esercizi*" del 2 agosto 2012

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo *Commissione Bilaterale*, ha ricevuto da uno Studio di Consulenza del lavoro il seguente quesito, relativo al CCNL "*Turismo e Pubblici Esercizi*", di seguito anche detto solo "CCNL", sottoscritto il 2 agosto 2012 tra ANPIT, CIDEC, Confazienda e UNICA con CISAL Terziario - CISAL:

"Considerato che l'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS in caso di Lavoratori dei Pubblici Esercizi è pari all'80% della retribuzione, il Datore di lavoro deve comunque integrare il 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e il 35% dal 21° al 180°?"

Premesse:

- a) In caso di assenza del Lavoratore per malattia o infortunio non professionale, l'art. 132 del CCNL prevede il seguente trattamento economico:
 - a. Quanto all'Indennità INPS (sintesi del testo contrattuale)
 - i. <u>Dal 4° al 20° giorno</u>: 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
 - ii. Dal 21° giorno e fino al 180° giorno: 66,66% della RMG.
 - b. Quanto alla Retribuzione/Integrazione aziendale (sintesi del testo contrattuale)
 - i. <u>Dal 1º al 3º giorno</u>: è prevista un'integrazione pari al 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata al Lavoratore, solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza nel corso di ciascun anno solare, salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital e emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate;
 - ii. <u>Dal 4° al 20° giorno</u>: è prevista un'integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 25% della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la contrattazione di secondo livello collega all'effettiva presenza;
 - iii. <u>Dal 21° al 180° giorno</u>: è prevista un'integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 35% della retribuzione normale lorda, sempre con esclusione delle voci legate alla presenza;
 - iv. dalla cessazione del trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di malattia, fino al termine del periodo di conservazione del posto: è prevista un'indennità pari al 35% della normale retribuzione lorda, sempre con esclusione delle voci legate alla presenza.
- b) Il trattamento economico previsto dal CCNL per i casi di malattia o infortunio non professionale è stato calcolato tenendo conto dell'indennità normalmente riconosciuta dall'INPS, a seconda del periodo di assenza, del 50% o del 66,66%.





Protocollo n. 28 del 15 aprile 2016

- c) Nel CCNL *Turismo e Pubblici Esercizi* non è stata valutata la particolare fattispecie della malattia dei lavoratori "dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all'albo delle imprese artigiane", per i quali la contribuzione dovuta all'INPS per il finanziamento della malattia è superiore rispetto al settore Turismo (*Terziario*), così come è superiore l'indennità di malattia erogata, pari all'80% della retribuzione, anziché al 50% o al 66,66%.
- d) In mancanza di specifica previsione, si determinerebbe un trattamento contrattuale diverso per i lavoratori dei Pubblici Esercizi e dei Laboratori di Pasticceria non artigiani, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti da Aziende del Turismo, pur applicando il medesimo CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.
- e) Le Parti sottoscrittrici il CCNL non intendono prevedere costi diversi o trattamenti differenziati a seconda dei settori di applicazione (*Turismo o Pubblici Esercizi o Laboratori di Pasticceria non artigiani*).
- f) A norma della lettera i), secondo comma dell'art. 28 del CCNL, la presente Commissione Bilaterale ha il compito dell'interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità.

Per quanto sopra, si determina la necessità di inserire un'apposita previsione per regolamentare contrattualmente le integrazioni di malattia per i dipendenti dei Pubblici Esercizi o Laboratori di Pasticceria non artigiani, con il criterio dell'invarianza del risultato economico (indennità + integrazione) in caso di malattia dei predetti Lavoratori, rispetto alla generalità degli altri Lavoratori cui si applica il CCNL di riferimento.

Premesso quanto precede, questa Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'art. 132 del CCNL "Turismo e Pubblici Esercizi".

A. Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa

Alla fine del testo dell'attuale art. 132 del CCNL "Turismo e Pubblici Esercizi", sarà aggiunta la seguente **Nota Integrativa**:

"Considerato che per i Lavoratori dipendenti da Pubblici Esercizi e da Laboratori di pasticceria non iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende datrici di lavoro sono soggette al pagamento di un contributo aggiuntivo per la tutela della malattia, che garantisce un'indennità erogata dall'INPS pari all'80% della Retribuzione Media Giornaliera per tutte le giornate indennizzabili (ovvero dal 4° al 180° giorno), in caso di assenza per malattia o infortunio non professionale di tali Lavoratori, è contrattualmente previsto il seguente trattamento:

a. <u>Dal 1° al 3° giorno</u>: una retribuzione pari al 50% di quella normale che sarebbe spettata al Lavoratore, <u>solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza nel corso di ciascun anno solare</u>, con esclusione dal computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato.



Protocollo n. 28 del 15 aprile 2016

In caso di documentata assenza dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital o emodialisi, non è previsto il limite dei 9 giorni cumulativi di carenza nel corso di ciascun anno solare e, pertanto, vi sarà la retribuzione (del 50%) anche per i giorni di carenza successivi al 9°.

- b. <u>Dal 4° al 20° giorno</u>: nessuna integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS.
- c. <u>Dal 21° al 180° giorno</u>: è prevista un'integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 21,66% della retribuzione normale lorda, sempre con esclusione dal computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato.
- d. Dalla cessazione del trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di malattia, fino al termine del periodo di conservazione del posto: è prevista un'indennità pari al 35% della normale retribuzione lorda, sempre con esclusione dal computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato.

B. Pubblicazione ed efficacia della presente Interpretazione

Per quanto previsto al punto f) della Premessa della presente Interpretazione, essa sarà pubblicata nei siti istituzionali delle Parti sottoscrittrici e dell'Ente Bilaterale (www.enbic.it) e avrà piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2016

La Commissione Bilaterale Nazion**ale di Saranzia**l Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Sindacale

(Alice Fioranzato)

Rappresentante Datoriale (Franco Ravazzolo)

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio